

Finito lo Scudo, scattata la trappola!

Una circolare dell'Amministrazione fiscale italiana spiega le spiacevoli conseguenze di eventuali irregolarità perpetrate nella dichiarazione o nel suo utilizzo.

Il D.L. n. 78 del 1.7.2009, coordinato con la legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009, agli articoli 12, 13 e 13-bis ha introdotto una serie di importanti riforme ad alcune norme di diritto tributario internazionale italiano riguardanti i paradisi fiscali e il loro utilizzo da parte dei contribuenti italiani.

L'articolo 13-bis fu oggetto di una speciale attenzione poiché riproponeva, dopo quasi 7 anni, una nuova edizione del condono fiscale per i patrimoni detenuti all'estero e mai dichiarati in Italia.

Nonostante il nome mediatico del provvedimento - il cosiddetto 'Scudo-ter' - fosse simile a quello dei due precedenti, come specificato anche su vari articoli in questa rivista, si trattava in realtà di una vera 'trappola' che finalmente è scattata.

Infatti, a differenza dei primi due 'Scudi', il clima economico, politico e sociale è profondamente diverso e l'esigenza di coprire sempre più disastrosi deficit di bilancio ha lanciato una caccia all'evasore (vero o presunto tale, secondo la migliore tradizione giuridica inquisitoria!) senza precedenti.

Se moltissimo è stato scritto sui vantaggi (tanti?) e svantaggi (pochi?) dell'adesione allo Scudo-ter, non siamo sicuri che abbastanza si scriverà circa le conseguenze della recentissima Circolare 52/E dell'8 ottobre 2010, che delinea, con un linguaggio burocratico molto crudo ed efficace, le reali conseguenze di eventuali errori commessi in buona o cattiva fede da chi ha aderito al provvedimento di 'Scudo' e dagli intermediari che lo hanno assistito.

Nel testo nulla fa trasparire che ci saranno degli atteggiamenti di indulgenza, ma che anzi la politica che adotteranno i

verificatori sarà quella di 'tolleranza zero'.

Ed è quindi importante analizzare questo documento al fine di sottolineare gli errori da non commettere in sede di verifica ed accertamento fiscale con l'utilizzo della dichiarazione riservata.

Il primo punto della Circolare puntualizza che, poiché gli effetti preclusivi ed estintivi dell'emersione possono essere formalmente opposti all'Amministrazione fiscale tramite esibizione della dichiarazione riservata, il primo passo di quest'ultima deve essere quello di verificare immediatamente, presso l'intermediario che l'ha sottoscritta, i dati in essa contenuti e richiedere la trasmissione della copia in suo possesso.

Il secondo punto riguarda la verifica dell'effettiva residenza fiscale in Italia del contribuente nei periodi d'imposta 2009 o 2010, cioè quelli in corso alla data di presentazione della dichiarazione.

Per coloro che risiedevano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 (la cosiddetta 'black list' per le persone fisiche, in cui spicca la presenza della Confederazione elvetica) ed erano regolarmente iscritti all'Anagrafe dei residenti italiani all'estero, ma hanno presentato la dichiarazione riservata per lo Scudo, scatterà immediatamente la presunzione di residenza fittizia e quindi non potranno più fornire una prova contraria qualora decidano di non rientrare in Italia.

Ad esempio, un cittadino italiano, iscritto all'Aire del suo Comune italiano di ultimo domicilio come residente nel Canton Ticino, che abbia aderito allo Scudo, sarà obbligato, per gli anni d'imposta successivi, a presentare regolare dichiarazione dei redditi in Italia poiché



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cifis.com

considerato come residente fiscale a tutti gli effetti nel Comune di ultimo domicilio anche se non effettua il rimpatrio formale della residenza.

E ciò a prescindere dal fatto o meno che sia anche tassato in Ticino. Potrà eventualmente beneficiare di un credito d'imposta per le imposte versate all'estero.

Particolare attenzione dovranno porre quei contribuenti che avevano in corso delle pratiche di trasferimento (piuttosto lunghe!) in Italia da Stati esteri (soprattutto 'black list'), riguardo alle date di effettiva residenza e a quelle di presentazione della dichiarazione riservata.

Ma veniamo adesso al punto più delicato. L'utilizzo della dichiarazione riservata deve essere valutato da parte del contribuente in base al periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività rispetto a quello dell'accertamento.

Esemplificando, supponiamo che il contribuente subisca un accertamento relativo all'anno 2007 e gli venga contestata un'evasione d'imposta di un milione di euro. La sua dichiarazione riservata per un milione di euro è relativa alla detenzione di un immobile in Germania mai dichiarato e quindi il contribuente si sente tranquillo.

E qui scatta la trappola! Quando è stato acquistato l'immobile? Se quest'ultimo è stato acquistato nel corso del 2007 (possibilmente non la prima settimana di gennaio), allora l'Amministrazione presupporrà che si tratta di una acquisto effettuato con redditi maturati nell'anno og-

getto di accertamento, ma se fosse stato acquistato in precedenza lo Scudo non scuda (perdonate il gioco di parole!).

Le attività scudate devono riferirsi ad imponibili relativi al periodo di accertamento e non a quelli precedenti o successivi.

Ritornando al nostro sfortunato contribuente, se lui avrà effettuato nel corso del 2007, ad esempio, delle ristrutturazioni del valore di un milione di euro, allora potrà farle valere in sede di accertamento, altrimenti no.

Poiché, se si vuole utilizzare la dichiarazione riservata in sede di accertamento, questa deve essere presentata immediatamente all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l'interessato ha formale conoscenza con notifica rituale di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazioni di violazioni tributarie compresi inviti e questionari, bisogna, prima di farlo, prendere il tempo di verificare che questa sia utilizzabile.

Altrimenti, non solo il contribuente non si è tutelato, ma ha anche fornito una dichiarazione che non sarà più riservata ed il cui contenuto sarà quasi certamente utilizzato per ulteriori verifiche.

Un profilo di rischio elevato, sia per il contribuente che per l'intermediario, è poi costituito dai rimpatri e regolarizzazioni di denaro contante o depositi bancari che saranno oggetto di richiesta di ulteriore documentazione (la dichiarazione riservata e gli allegati potrebbero non bastare) che comprovi le modalità di detenzione fino al momento del rimpatrio e la successiva formale assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione in capo all'intermediario italiano.

Su questo punto la Circolare precisa che particolare attenzione sarà prestata a quegli intermediari italiani che hanno un'attività ordinaria molto limitata (per esempio una piccola fiduciaria italiana) ma che hanno gestito una quantità rilevante di rimpatri (soprattutto di denaro).

È chiaro che qui la trappola che potrebbe scattare per l'intermediario è quella di subire un'attività di indagine penale per vedersi addebitata un'attività di riciclaggio o di favoreggiamento sistematico all'esportazione illecita di capitali dei propri clienti.

Per non parlare poi della prova diabolica che incombe su coloro che avevano

delle manie alla 'Paperon de Paperoni' di tenere contanti, monete e lingotti in cassetta di sicurezza.

Lo stesso dicasi per i soggetti che detengono attività all'estero in comunione con altri soggetti se soltanto questi ultimi hanno presentato la dichiarazione, e che non sono quindi coperti (è il caso di dirlo: meglio soli che accompagnati da uno scudante!) ed i soggetti interposti.

In quest'ultima fattispecie, il contribuente che intenda avvalersi dello scudo dovrà dimostrare (come non è specificato!) il 'collegamento univoco' fra se stesso ed i beni oggetto di emersione.

Un altro punto molto delicato è quello riguardante l'utilizzabilità dello Scudo da parte di coloro che al momento della dichiarazione riservata erano già oggetto delle attenzioni del fisco non solo con accessi, ispezioni e verifiche e contestazioni formali, ma anche con inviti, questionari e richieste.

Su questi ultimi tre molti professionisti sono già pronti a dare battaglia legale all'Amministrazione poiché, come già più volte anche da noi segnalato, non vi è traccia di ciò nel testo normativo ma solo nelle Circolari dell'Amministrazione che, puntualizziamo, vincolano solo quest'ultima e non il contribuente; purtroppo, in Italia, è malcostume diffuso dei funzionari di considerarle alla stregua di un dettato normativo.

E se qualcosa non quadra? Se, per esempio, le date degli estratti conto bancari rilasciati dall'intermediario estero allegati alla dichiarazione riservata non hanno data 'ragionevolmente ravvicinata' (ma la Circolare non specifica quanto sia ragionevole: un giorno, una settimana, un mese), si rischia una denuncia penale all'Autorità giudiziaria per scrittura privata falsa, punita con reclusione da sei mesi a tre anni (art. 458 Codice penale), o, nella migliore delle ipotesi, per falsa dichiarazione riservata, punibile con reclusione da tre mesi ad un anno.

In conclusione, raccomandiamo quindi la massima prudenza e cautela nell'utilizzo della dichiarazione riservata ed un'analisi attenta, meglio se coadiuvati da un professionista esperto in contenzioso fiscale, delle violazioni contestate, per evitare che quello che doveva essere uno Scudo sia in realtà un micidiale boomerang per il contribuente e gli intermediari (anche esteri!) che lo hanno assistito.

I MIGLIORI
OTTIMAMENTE
MATURATI.



Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund

Swiss & Global
Asset Management SA
Telefono +41 58 426 62 36
funds@swissglobal-am.com
www.jbfundnet.com
The exclusive manager of
Julius Baer Funds.
A member of the GAM group.

Julius Bär Funds

Il fondo descritto è un fondo d'investimento di diritto svizzero del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali». Il prospetto del fondo nella versione integrale e semplificata nonché i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente presso la direzione del fondo Swiss & Global Asset Management SA, Hohstrasse 602, casella postale, CH-8010 Zurigo. Agente di pagamento: Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo. Swiss & Global Asset Management non fa parte del Gruppo Julius Baer.